

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città metropolitana di Torino

Verbale della Commissione Consiliare Comunale
**REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI - RAPPORTI
ISTITUZIONALI
del 13/05/2020**

Ordine del giorno: Revisione del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini.

In data mercoledì 13 maggio h. 21.00, come da convocazione Prot. 0004947 del 08/05/2020, si è riunita in seduta telematica la Commissione Consiliare Revisione dello statuto e dei regolamenti comunali – Rapporti istituzionali composta da: Matteo Adda (Segretario verbalizzante), Chiara Bartolini, Marina Beata in Getto, Marco Benedetto, Umberto Capellaro (Presidente), Andrea Cordera; membri esterni: Annamaria Bellotto, Andrea Maccioni

Proposta di variazione

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Indice

- Art. 1 – oggetto
- Art. 2 – finalità
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – materie escluse dall’ambito di applicazione
- Art. 5 – soggetti beneficiari
- Art. 6 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 7 – richiesta e concessione di contributi
- Art. 8 – richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 9 – richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 10 – obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 11 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 12 – rendicontazione
- Art. 13 – controlli
- Art. 14 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 15 – albo dei beneficiari
- Art. 16 – norme finali

ART. 1 - OGGETTO

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad Associazioni, Fondazioni, Enti e Organismi senza fine di lucro.

- **NOTA:** si propone di eliminare tale introduzione ("L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad Associazioni, Fondazioni, Enti e Organismi senza fine di lucro"). Non sembra essere relativa all'oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Pavone Canavese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990 **così come modificato dall' art. 7 , comma 1 della Legge 69/2009.**

- **NOTA:** si propone di eliminare "così come modificato dall' art. 7 , comma 1 della Legge 69/2009" sostituendolo con "e s.m.i.", in coerenza con la formulazione già utilizzata nell'articolo 1

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio:** il patrocinio gratuito, privo di beneficio economico, consiste nell'adesione simbolica del Comune di Pavone Canavese ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune ed il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

- **NOTA:** si propone di eliminare l'introduzione proposta "il patrocinio gratuito, privo di beneficio economico", iniziando quindi con la seguente formula: "a) patrocinio: consiste nell'adesione simbolica..."

Il patrocinio consiste nel far uso dei simboli / logo dell'Amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa;

- **NOTA:** si propone di modificare "Il patrocinio consiste nel far uso dei simboli / logo dell'Amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa;" con "Il patrocinio consiste nel poter far uso di simbolo e/o logo del Comune di Pavone Canavese nel pubblicizzare l'iniziativa;"

b) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni, mobili e/o immobili, di proprietà o di (lascerei "nella") nella disponibilità dell'Amministrazione funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

- **NOTA:** si propone la seguente definizione di "Vantaggio economico": "l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di beni, di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavone Canavese), funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;"

c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad Associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E NON BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato, nonché le Associazioni, le Organizzazioni, gli Enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
- c) altri soggetti privati che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a Enti di promozione sportiva, Federazioni nazionali, regionali e locali, a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, a Enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

- SOGGETTI NON BENEFICIARI (se lasci questo punto devi cambiare la numerazione successiva)

1. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;

2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di patrocini

3. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico diretto o indiretto alle attività economiche, produttive e lavorative svolte da persone fisiche e giuridiche.

- **NOTA:** si propone di mantenere un unico articolo 5 intitolato "Soggetti beneficiari e non beneficiari", con numerazione che vada da 1 ("Salvo quanto diversamente previsto...") a 5 ("Non è consentita, altresì, l'erogazione...").
- **NOTA:** si propone di modificare il punto 4 (della numerazione aggiornata), eliminando "ma solo di patrocini". La formulazione rimarrebbe quindi "I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi"
- **NOTA:** si propone di modificare al punto 5 il termine "costituiscono" con "costituiscono"

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) significatività del contributo apportato dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio;

- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti destinatari delle iniziative e del numero di potenziali fruitori;
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Pavone Canavese, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione della cultura, storia, arte e territorio del Comune;
- f) iscrizione all'Albo delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Pavone Canavese che costituisce condizione preferenziale;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il Comune di Pavone Canavese e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della cittadinanza e l'unanime condivisione, ~~senza divisioni,~~ a condizione che sia presentata all'Amministrazione il consuntivo che certifica, ~~all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei~~ i risultati e ~~dei i~~ benefici conseguiti dalla comunità locale (cosa intendi per consuntivo? Entrate e spese? In tal caso come si fanno a capire i benefici conseguiti dalla comunità locale) . Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Ente e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

- **NOTA:** si propone la seguente formulazione del punto 3b): "a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il Comune di Pavone Canavese e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della cittadinanza e l'unanime condivisione, a condizione che sia presentata all'Amministrazione al termine dell'evento apposita relazione dimostrativa dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Ente e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1."

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Entro il ~~15 settembre~~ 1° ottobre di ogni anno il Comune pubblica apposito avviso che fissa modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo in coerenza con la programmazione.

- **NOTA:** si concorda con la data del 1° ottobre

3. Le istanze devono pervenire, sottoscritte da legale rappresentante, entro e non oltre i termini fissati dal Bando di ogni anno e devono essere corredate da:

A) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:

- a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
- il periodo e la durata di svolgimento;
- quantificazione presunta del numero dei partecipanti;

B) piano finanziario delle entrate e delle uscite;

C) dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;

D) numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente;

E) Bozza del Piano di Safety e Security, come da normativa vigente;

- **NOTA:** si propone la seguente formulazione "E) Se previsto da normativa vigente, bozza preliminare del Piano di Safety e Security"

4. L'ufficio preposto dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile. L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

5. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura dell'Assessorato al ramo, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo ed approvato dalla Giunta Comunale. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Servizio competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

~~6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori a 400,00 euro.~~

Sostituito da:

L'ammontare sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta, tenuto conto della disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell'iniziativa proposta. (da togliere)
Il contributo potrà essere concesso sino al 50% delle spese previste nella richiesta, ma non può essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate e comunque non superiore ad Euro 3.000 comprensivo di eventuali vantaggi economici.

- **NOTA:** al fine di "blindare" il contributo a carico del Comune, si propone di mantenere la vecchia definizione (più cautelativa) con alcune variazioni che fissino dei paletti sul consuntivo: "Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori a 3.000 €.

7. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

8. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, presentando la documentazione necessaria per la realizzazione dell'evento completa delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore e del piano di sicurezza, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato ai precedenti commi 5, 6 e 7 e il contributo non può superare l'importo di Euro 3.000.

- **NOTA:** con riferimento al punto 8, si propone di eliminare "e del piano di sicurezza"
- **NOTA:** si concorda con l'ammontare di Euro 3.000

9. È vietato deliberare contributi economici a sostegno di spese correnti di gestione a favore dei soggetti individuati dall'art. 5 del presente regolamento. Tale divieto opera indipendentemente dalle motivazioni volte a dimostrare il pubblico interesse.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Pavone Canavese, secondo le modalità ivi indicate, almeno ~~quarantacinque~~ 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

- **NOTA:** si ritiene che 15 giorni rappresentino un lasso di tempo non sufficiente per la gestione amministrativa della domanda di vantaggio economico, si propone un lasso temporale di 30 giorni.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.

- **NOTA:** con riferimento al punto 3, si propone di modificare "disposizione" in "disposizioni"

4. Il vantaggio economico è concesso con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta motivata del Responsabile del Servizio competente e deve evidenziare:

- a) sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso, nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

- **NOTA:** si concorda con la modifica proposta

5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 7.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Pavone Canavese, secondo le modalità ivi indicate, almeno ~~trenta~~ 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

- **NOTA:** si concorda con la modifica proposta

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche

a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del Servizio competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dalla Giunta stessa. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate compostabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti ad indicare in modo visibile nei propri materiali informativi e di pubblicizzare il sostegno del Comune apponendo su tali materiali la dicitura *"con il patrocinio del Comune di Pavone Canavese"* o *"con il contributo del Comune di Pavone Canavese"*.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Pavone Canavese per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Pavone Canavese limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Pavone Canavese, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

1) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di Servizio competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili di Servizi.

2) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta.

Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di Servizi che ha curato

l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili di Servizio.

b) in caso di vantaggio economico, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività:

- 1) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- 2) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 3 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile del Servizio che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili dei Servizi.

c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

- 1) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 2) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché i giustificativi di spesa quietanzati ~~le voci di spesa documentabili~~ e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

- **NOTA:** con riferimento al punto c) 2), in ragione del fatto che 120 giorni potrebbero non essere sufficienti per l'Associazione per ottenere la quietanza, si propone la seguente formulazione: "2) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa corredate dai relativi giustificativi e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo."

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 3 anni. E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili di Servizio.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 6 e 7. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Comune di Pavone Canavese risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso.

4. Il Comune, in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione all'Albo Comunale delle Associazioni; la Giunta Comunale è competente sulla deliberazione della cancellazione.

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Pavone Canavese, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile del Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura dell'Ufficio Segreteria entro il mese di giugno dell'anno successivo.

2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 16 - NORME FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'art. 9 comma 2 e l'art. 10 del "Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2010. nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.

Pavone Canavese 15/05/2020

Segretario verbalizzante della Commissione
Matteo Adda